



FIDARSI È BENE, MA IL TRUST È MEGLIO

Il fondo fiduciario tutela il patrimonio, agevola anche il passaggio generazionale, favorisce la continuità nella gestione aziendale e diminuisce il rischio di compromissione dell'attività d'impresa per la conflittualità tra gli eredi

di Marina Marinetti

In Italia nell'80% delle aziende il capitale sociale e la governance dell'impresa sono concentrati in gruppi familiari. Bene, ma non benissimo: circa il 50% di queste aziende non sopravvive al primo passaggio generazionale ed il 70% al passaggio successivo. Colpa del fondatore: se da una parte vorrebbe pianificare il passaggio dell'impresa alle generazioni successive, dall'altro, sotto, sotto, teme che gli eredi non siano in grado di (o non intendano) assumersi le responsabilità della gestione, per varie ragioni che vanno dall'età alle inclinazioni personali al percorso professionale. Per non parlare, poi, della frammentazione delle quote nei vari passaggi generazionali, insomma l'effetto delle disposizioni successorie. E dunque? Dunque, c'è sempre il trust. «Il trust si rivela uno strumento utile per mantenere l'unitarietà della partecipazione ed una efficace governance in capo al trust stesso, senza impedire agli eredi/beneficiari di ottenere le distribuzioni di utili/benefici da parte del trustee», spiega a *Economy* l'avvocato **Vittorio Provera**, partner dello studio **Tri-**

firò & Partners Avvocati. «Sotto un profilo fiscale vi sono dei vantaggi, poiché l'istituzione di un trust avente ad oggetto aziende o rami di esse o quote sociali e azioni e che vede come beneficiari discendenti o il coniuge del disponente non è soggetto a imposta sulla successione e sulla donazione qualora sia mantenuto il controllo o proseguita l'attività di impresa per almeno 5 anni dal trasferimento ed il trust non sia discrezionale o revocabile. Queste condizioni devono essere rispettate per non decadere dai benefici descritti. È evidente, anche da queste previsioni, la finalità di favorire la continuità nella gestione aziendale e diminuire il rischio di compromissione dell'attività d'impresa a causa di conflittualità che possono insorgere tra gli eredi».

Un tema, quello delle liti tra gli eredi, vecchio come il mondo, se pensiamo che il trust è un istituto di origine anglosassone risalente al medioevo, quando i cavalieri affidavano il proprio patrimonio a persone

di fiducia affinché lo gestissero e lo preservassero dal depauperamento, mentre erano impegnati nelle crociate. In Italia l'introduzione del trust è sbarcata ufficialmente con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 18 luglio 1985: «si qualifica come negozio complesso che si compone di un atto istitutivo, con cui il disponente detta le regole a cui deve attenersi il gestore, nonché di uno o più negozi dispositivi. In breve, al momento della costituzione del trust, il proprietario

(definito anche settlor o disponente) trasferisce ad altro soggetto (il trustee) la titolarità di deter-

minati beni (quote o azioni di società, beni immobili, denaro, diritti di credito, ecc.), chiarisce Provera. «Il trustee – che può essere una persona fisica o una società professionale – deve mantenere e gestire in modo diligente i beni conferiti nel trust (tenendoli separati dai propri), nel rispetto delle disposizioni e finalità ricevute in sede di costituzione del trust; salvaguardando l'integrità della trust property ed attuando ini-

**A DETERMINE CONDIZIONI
IL TRUST NON È SOGGETTO
A IMPOSTA SULLA SUCCESSIONE
E SULLA DONAZIONE**

ziative per aumentare il valore del patrimonio. Deve inoltre raccogliere i dati relativi alla gestione dei beni per una loro analisi e utilizzo al fine di ottimizzare l'amministrazione del trust, predisponendo rendiconti periodici dei movimenti economici e finanziari relativi al patrimonio». Dall'altra parte del trust, c'è la figura del beneficiario, che può essere suddivisa in due categorie (anche coesistenti): «i beneficiari del reddito che possono essere oggetto di attribuzioni reddituali (ad esempio, canoni di locazione dell'immobile conferito nel trust o dividendi derivanti dalle azioni ecc.) ed i beneficiari del fondo ai quali, sopraggiunto il termine finale del trust, saranno attribuiti beni posti nel fondo. Il disponente ha facoltà anche di nominare un protector o guardiano professionale, che è un soggetto indipendente preposto alla vigilanza sull'operato del trustee nell'interesse dei beneficiari. Il trust è di norma irrevocabile, ferma la durata e le condizioni per la sua esistenza».

Insomma, senza ombra di dubbio il trust è lo strumento ideale per garantire il successivo trasferimento di partecipazioni societarie ad altri soggetti, normalmente, ma non sempre, ricompresi nell'ambito del disponente, senza ledere le quote legittime degli eredi. Non solo: i beni che formano oggetto di trust non sono aggredibili dai creditori del disponente e neppure dai creditori del trustee in quanto costituiscono un patrimonio separato ovvero segregato. La funzione di trustee è svolta usualmente da professionisti o familiari di fiducia, qualche volta (specialmente se il trust è destinato a durare) da strutture specializzate: società fiduciarie, le prime "trust companies" italiane o quelle straniere. E chi vincola propri beni in un trust, sia di famiglia sia di natura imprenditoriale o finanziaria, può mantenere legittime forme di controllo sull'operato del trustee e revocarlo, nominandone un altro, qualora non sia soddisfatto del suo operato. L'atto istitutivo è tassato con la sola imposta fissa di registro, pari a 168 euro, e non sono soggetti a pubblicità (insomma, non esiste

un registro pubblico dei trust).

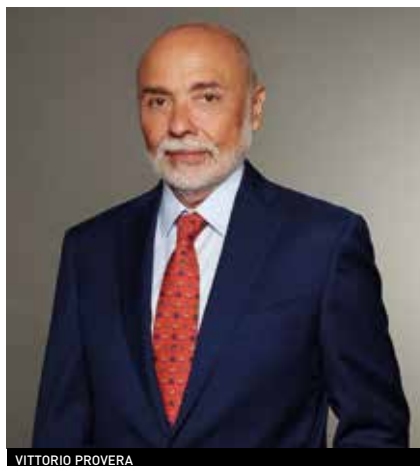
«Nelle imprese famigliari è fondamentale sviluppare una strategia a lungo termine finalizzata a due obiettivi: garantire un'equa distribuzione della ricchezza senza ledere i diritti degli eredi legittimi e, quindi, mantenendo armonia e buoni rapporti nell'ambito della famiglia, e assicurare la sostenibilità del business con il passaggio alla generazione successiva, organizzando un'efficace piano di successione», sottolinea l'avvocato Provera. Come? Attraverso il trust, appunto: «Si può pianificare un

**I BENI CHE FORMANO OGGETTO
DI TRUST NON SONO AGGREDIBILI
DAI CREDITORI DEL DISPONENTE
E NEPPURE DA QUELLI DEL TRUSTEE**

passaggio generazionale graduale, creando un trust con trasferimento delle quote societarie al trustee, garantendo una successione ordinata, in adempimento con le previsioni dell'atto istitutivo ed evitando che il frazionamento del capitale nelle mani dei discendenti possa creare situazioni di stallo, o conflitto, o dispersione del capitale medesimo, compromettendo l'attività e continuità dell'azienda nonché l'efficacia della governance. Così, in una prima fase, la proprietà formale dell'azienda può essere trasferita al trustee, al quale il disponente deve trasmettere - rilasciando un'apposita

letter of wishes - le proprie indicazioni sulle modalità e le tempistiche con cui intende disciplinare il passaggio generazionale, andando ad individuare chi tra gli eredi possa avere le caratteristiche e/o rivestire le condizioni per gestire in futuro le redini dell'impresa». Tranquilli: le indicazioni fornite nella letter of wishes possono sempre essere riviste alla luce di elementi nuovi che dovessero emergere nella pianificazione successoria. «In questa fase è possibile stabilire un programma di distribuzione di dividendi dall'impresa al trust stesso, con successiva assegnazione (in tutto o in parte) di tali somme ai beneficiari. In una seconda fase, ad una data prestabilita oppure in presenza delle condizioni previste dal disponente (ad esempio nel momento in cui i beneficiari dovessero aver concluso un certo percorso formativo/professionale)», continua Provera, «il trustee provvede ad assegnare le quote dell'impresa agli eredi/beneficiari, così completando il passaggio generazionale».

Tra i diversi tipi di trust funzionali a favorire il passaggio generazionale, il partner dello studio Trifirò e Partners Avvocati segnala il trust successorio *inter vivos* con il quale il disponente istituisce il trust con atto in vita: «Tuttavia, il trasferimento dei beni al fondo avverrà solo alla morte del disponente, sulla base di quanto previsto nel testamento. Al momento dell'apertura della successione, sui beni conferiti nel trust, non si apre la comunione ereditaria, essendo trasferiti nel fondo e amministrati dal trustee che li assegnerà ai beneficiari solo nel termine ed alle condizioni stabilite nelle ultime volontà del settlor». Nel caso del trust testamentario, invece, è proprio il testamento lo strumento con cui si costituisce il trust e si conferiscono i beni. «In entrambe le tipologie il disponente - finché è in vita - mantiene la proprietà e gestione dei beni», conclude Provera, «mentre solo nel caso del trust testamentario può anche modificare e revocare prima della morte le disposizioni che lo istituiscono».



VITTORIO PROVERA